

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E PRODUZIONI VEGETALI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 1491 in data 16-03-2022

OGGETTO : AGGIORNAMENTO PER L'ANNO 2022 DELL'APPLICAZIONE IN VALLE D'AOSTA DEL D.M. N. 32442 DEL 31 MAGGIO 2000 RECANTE "MISURE PER LA LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE" CON ISTITUZIONE DI DUE NUOVE ZONE FOCOLAIO NEL COMUNE DI, SAINT-DENIS E DINTORNI E VERRAYES E DINTORNI.

IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA IN VACANZA DEL
DIRIGENTE DELLA STRUTTURA CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E
PRODUZIONI VEGETALI

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalla successiva n. 1357 in data 14 dicembre 2020;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1398 in data 24 dicembre 2020 recante il conferimento dell'incarico al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;

visto che la suddetta DGR n. 1335 del 9 dicembre 2020 affida alla Struttura Consorzi di miglioramento fondiario e produzioni vegetali le funzioni istituzionali di competenza del Servizio Fitosanitario regionale della Valle d'Aosta;

visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che ha definito l'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione fra i quali è presente la flavescenza dorata della vite e prevede prescrizioni particolari per lo spostamento delle piante di vite e in particolare la verifica, nei momenti più opportuni, in merito alla presenza degli organismi nocivi specifici per la specie e il rispetto delle prescrizioni;

visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione all'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625";

visto che il suddetto d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19 oltre ad abrogare D.lgs 214/2005, prevede all'art. 6, comma 3, - lettera g) che ai Servizi fitosanitari regionali compete la definizione delle aree delimitate in relazione al rinvenimento di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/2031 e alla lettera o) la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;

richiamato il decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 32442 del 31 maggio 2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10/07/2000;

considerato che il suddetto decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 32442 del 31 maggio 2000 prevede che siano i servizi fitosanitari regionali ad individuare le misure fitosanitarie più opportune da adottare nel territorio di propria competenza;

richiamati i provvedimenti dirigenziali: n. 448/2014; n. 1012/2015; n. 662/2016; n. 3320/2016; n. 1673/2017; n. 2134/2019, n. 5063/2019 e n. 112/2020 di applicazione in di Valle d'Aosta del D.M. n. 32442 del 31 maggio 2000 che istituiscono lo status di zone focolaio nelle aree viticole dove è stata rinvenuta, di anno in anno, la Flavescenza dorata in Valle d'Aosta e stabiliscono le misure fitosanitarie da adottare per contenere la diffusione della fitopatia sull'intero territorio regionale;

visto che, nell'ambito degli accertamenti annuali previsti dal comma 1 dell'articolo 2 del suddetto decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 32442 del 31 maggio 2000, l'ufficio servizi fitosanitari della Valle d'Aosta ha verificato, alla fine della stagione vegetativa 2021, la presenza di piante di vite con sintomi ascrivibili a Flavescenza dorata nel comune di Verrayes e nel comune di Saint-Denis e che la presenza del patogeno nelle piante sintomatiche è stata confermata attraverso analisi di laboratorio;

ritenuto necessario istituire due nuove zone focolaio aventi un raggio di 1 Km intorno al punto di ritrovamento di FD, la prima nel comune di Verrayes e zone limitrofe e la seconda nel comune di Saint-Denis e zone limitrofe, nonché specificare le misure di prevenzione da adottare per contenere la diffusione della fitopatia e del suo vettore nelle zone focolaio e nelle zone indenni, come previsto dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 32442 del 31 maggio 2000

DECIDE

- 1) di istituire due nuove zone focolaio di Flavescenza dorata (FD), ubicate, la prima nel comune di Saint-Denis e zone limitrofe identificata con un raggio di 1000 m intorno al punto $x = 389230$ $y = 5067004$ e la seconda nel comune di Verrayes e zone limitrofe nell'area identificata con un raggio di 1000 metri intorno al punto $x = 384734$ $y = 5067417$ e intorno al punto $x = 385341$ $y = 5066974$ (coordinate utilizzate UTM fuso 32 Nord - geoidi ED50) e rappresentate nella cartografia allegata al presente provvedimento rispettivamente all'allegato 1 (Comune di Saint-Denis e limitrofi) e all'allegato 2 (Comune di Verrayes e limitrofi) che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) di obbligare tutti i proprietari e i conduttori all'estirpo e alla distruzione delle piante di vite (anche americana) presenti nelle zone focolaio indicate al punto 1) che manifestino sintomi sospetti di FD, anche in assenza di analisi di conferma, così come prescritto dal decreto di lotta obbligatoria a FD del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 31 maggio 2000;
- 3) di obbligare tutti i proprietari e i conduttori ad eseguire, sulle viti coltivate all'interno delle zone focolaio indicate al punto 1) del presente provvedimento, ad effettuare uno o più trattamenti insetticidi contro il vettore "Scaphoideus titanus" sulla base delle indicazioni impartite dall'ufficio servizi fitosanitari circa l'epoca, le modalità e i prodotti impiegabili, rese note attraverso specifici comunicati o attraverso informazione diretta fornita ai conduttori dei vigneti, caso per caso;
- 4) di consigliare fortemente nelle aree viticole indenni da FD, uno o più trattamenti insetticidi all'anno contro il vettore "Scaphoideus titanus", previo accertamento con le opportune ispezioni visive (per la fase larvale e di neanide) o con trappole cromotropiche (per la fase di adulto), della presenza dell'insetto "Scaphoideus titanus". Tali trattamenti dovranno essere eseguiti sulla base delle indicazioni impartite dall'ufficio servizi fitosanitari, circa l'epoca, le modalità, e i prodotti impiegabili e resi noti attraverso specifici comunicati o attraverso informazione diretta fornita ai conduttori dei vigneti, caso per caso;
- 5) di stabilire che tutte le aziende viticole possano utilizzare nella lotta al vettore di Flavescenza dorata insetticidi ammessi dalla produzione biologica;
- 6) di obbligare i conduttori di viti di tutta la Valle d'Aosta a denunciare immediatamente all'ufficio servizi fitosanitari regionale qualsiasi sintomo sospetto di FD che dovesse comparire nei vigneti o su singole viti di propria competenza, con particolare riguardo a quelle ubicate al di fuori delle zone focolaio, indicando la varietà e il portainnesto, il luogo e la consistenza dell'impianto. Qualora si tratti di piante messe a dimora da meno di un anno, i conduttori dovranno mostrare all'ufficio competente i relativi passaporti fitosanitari;

- 7) di imporre che, nei campi di piante madri per marze presenti sul territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, in caso di presenza di "Scaphoideus titanus" accertata con opportune ispezioni visive (per la fase larvale e di neanide) e con trappole cromotropiche (per la fase di adulto), siano eseguiti i trattamenti contro il vettore medesimo secondo le indicazioni impartite nei precedenti punti n. 3, 4 e 5;
- 8) di obbligare l'estirpo dei vigneti o di viti isolate in stato di abbandono (dove, cioè, non sono state svolte operazioni agronomiche e di difesa fitosanitaria) rientranti nelle zone focolaio;
- 9) di applicare, nel caso di violazione dell'obbligo di estirpo di viti sintomatiche, stabilito dal punto 2) e di estirpo di vigneti abbandonati stabilito al punto 8) del presente dispositivo le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 55, comma 13 del d.lgs. n. 19/2021;
- 10) di applicare, nel caso di violazione dell'obbligo di lotta al vettore stabilito dal punto 3) e di denuncia delle viti sintomatiche stabilito al punto 6) del presente dispositivo le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 55, comma 15 del d.lgs. n. 19/2021;
- 11) di dare atto che le suddette sanzioni si applicano anche alle violazioni delle misure adottate dai precedenti provvedimenti dirigenziali n. 448/2014; n. 1012/2015; n. 662/2016; n. 3320/2016; n. 1673/2017; n. 2134/2019, n. 5063/2019 e n. 112/2020 le cui violazioni erano sanzionate dal d. lgs n. 214/2005, ora abrogato;
- 12) di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'ESTENSORE
Rita BONFANTI

IL COORDINATORE
Fabrizio SAVOYE

ALLEGATO 1


Cartografia della zona focolaio di flavescenza dorata Comune di Saint-Denis e limitrofi.

Zona focolaio identificata nel raggio di 1000 metri intorno al punto

x = 389230 y = 5067004

coordinate utilizzate UTM fuso 32 Nord - geoida ED50)

1:12.000



ALLEGATO 2

Cartografia della zona focolaio di flavescenza dorata Comune di Verrayes e limitrofi.

Zone focolaio identificate nel raggio di 1000 metri intorno ai punti

x = 384734 y = 5067417

x = 385341 y = 5066974

coordinate utilizzate UTM fuso 32 Nord - geoida ED50)

1:17.000

